

TARI – tassa sui rifiuti

Questa tassa è destinata a finanziare tutti costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è a carico dell'utilizzatore o detentore degli immobili (locali/aree).

Gli avvisi di pagamento per l'anno **2022** sono stati spediti nel mese di novembre; l'importo richiesto con la seconda rata, che ha scadenza **15/12/2022**, corrisponde al dovuto TARI annuale (con l'applicazione delle tariffe deliberate per l'anno corrente) detratto di quanto già richiesto con la rata di acconto già ricevuta (calcolata con le tariffe dello scorso anno).

L'Amministrazione comunale ha incrementato alcuni parametri per la concedibilità delle agevolazioni riguardanti le categorie "più fragili" relativamente alle utenze domestiche; per la consultazione delle stesse è possibile consultare il Regolamento comunale sul sito web di SEPI al seguente percorso: Home/Servizi/Tributi e Canoni/Tassa sui rifiuti (TARI).

IMU – imposta municipale propria

L'IMU è una imposta di natura patrimoniale ed è dovuta dal possessore di immobili, **escluse le abitazioni principali e loro pertinenze** non ricadenti tra le abitazioni di lusso (catastalmente ricomprese nelle categorie A1, A8 o A9).

Il **versamento in saldo**, da eseguire in base alle aliquote approvate, dovrà essere effettuato entro il **16 dicembre 2022**.

Le aliquote IMU, immutate rispetto a quelle dell'anno 2021, sono le seguenti:

Tipologia immobile	Aliquota
<i>Abitazione principale (solo A1, A8, A9), unità immobiliari assimilate all'abitazione principale e relative pertinenze</i>	6,0 ‰
<i>Abitazioni locatate a canone concordato ai sensi legge 9 dicembre 1998 n. 431</i>	(*) 4,0 ‰
<i>Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 917/1986, diversi da quelli classificati in categoria catastale D</i>	10,1 ‰
<i>Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)</i>	0,0 ‰
<i>Immobili classificati in categoria catastale D</i>	10,1 ‰
<i>Altri immobili (compresi terreni agricoli ed aree edificabili)</i>	10,6 ‰
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	1,0 ‰

(*) aliquota ridotta al 75%, ovvero 3,0 ‰

NOVITA' IMU 2022

- Limitatamente all'anno 2022 la misura dell'imposta IMU prevista dall'art.1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n.178, stabilita per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, è ridotta al 37,5%.
- A decorrere dal 01/01/2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. Beni merce, art. 1, comma 751, della L. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020), finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

CONFERMA AGEVOLAZIONI IMU GIA' IN VIGORE

Si ricordano le agevolazioni, sostanzialmente invariate rispetto all'anno precedente:
La base imponibile **è ridotta del 50 per cento**, per:

- a) per i fabbricati di **interesse storico o artistico**;
- b) per i fabbricati dichiarati **inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Ed inoltre:

- d) per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%.
- e) esenzione per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3, destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (art. 78 D.L. 104/2020)

Ricordiamo che il pagamento, da eseguire presso gli istituti bancari o Poste Italiane, deve avvenire attraverso il modello F24. Per il calcolo dell'imposta si rimanda alla consultazione del sito web <https://www.sepi-pisa.it>

Codici tributo IMU da utilizzare per il pagamento mediante modello F24:

<i>Abitazione principale (solo A1, A8, A9), unità immobiliari assimilate all'abitazione principale e relative pertinenze</i>	3912
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	3913
<i>Immobili di categoria catastale "D" – quota Comune (2,5‰)</i>	3930
<i>Immobili di categoria catastale "D" – quota Stato (7,6‰)</i>	3925
<i>Terreni</i>	3914
<i>Aree fabbricabili</i>	3916
<i>Altri fabbricati</i>	3918

IMPOSTA DI SOGGIORNO

I versamenti debbono essere effettuati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata corrisposta l'imposta, con le modalità previsti dagli art.7 e 7-octies del regolamento comunale, mentre la dichiarazione, sia quella relativa all'anno 2020 che quella dell'anno 2021, doveva essere presentata **entro il 30 settembre 2022** con modalità telematica attraverso apposito modello digitale ministeriale raggiungibile sul sito dell'Agenzia dell'Entrate (ENTRATEL o FISCONLINE).

Per ogni altra informazione non contenuta in questa nota sintetica si rimanda:

Sito: <https://www.sepi-pisa.it> Scrivi a SEPI: <https://www.sepi-pisa.it/it-it/scrivi-a-sepi>

Contact center 050 220561 FAX 050 820.850